

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 173-438-B

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1988 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 173 e 438)*

**d'iniziativa dei senatori SALVI, ZACCAGNINI, ALIVERTI, BEORCHIA, PINTO, CORTESE, ANGELONI, BERLANDA, VENTURI, GRAZIANI, GIACOVAZZO, ROSATI, VETTORI, COVIELLO, JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, CHIMENTI, MANZINI e MELOTTO (173); VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE, GAMBINO, CHIESURA, FERRAGUTI e BAIARDI (438)**

*(V. Stampato Camera n. 3391)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, nella seduta del 4 luglio 1991, ed unificato con i disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 669, 1645, 2617, 2964 e 5507)*

**d'iniziativa dei deputati CRISTOFORI, MANCINI Vincenzo, ANSELMI, AZZOLINI, BIANCHI, FOSCHI, PISICCHIO, ROCCHI e SCOTTI Vincenzo (669); GARAVAGLIA, PATRIA, SARETTA, LATTERI e TEALDI (1645); BORGOGLIO, PIRO, ARTIOLI, DE CARLI, IOSSA, CAVICCHIOLI, MASTROGIACOMO, ROTIROTI, VAZZOLER, CRISTONI e FERRARINI (2617); GRILLI, BENEVELLI, BORGHINI, SOLAROLI, SANFILIPPO, LODI FAUSTINI FUSTINI, PELLEGATTI, PRANDINI, MONTECCHI e MASINI (2964); PIRO, CAVICCHIOLI, D'AMATO Carlo, COLUCCI Francesco, BORGOGLIO, ANIASI, MACCHERONI, ARTIOLI, SALERNO, CRISTONI e RAIS (5507)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 luglio 1991*

---

Disciplina delle cooperative sociali

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disciplina delle cooperative  
di solidarietà sociale**

Art. 1.

*(Definizione di cooperativa  
di solidarietà sociale)*

1. La cooperativa di solidarietà sociale è una società cooperativa che ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale degli invalidi fisici, psichici e sensoriali, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, degli anziani, dei minori in situazioni di difficoltà familiare, degli ex detenuti, dei condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché degli altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e degli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Si applicano alle cooperative di solidarietà sociale le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa di solidarietà sociale».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disciplina delle cooperative sociali**

Art. 1.

*(Definizione)*

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

*(Cfr. articolo 4, comma 1, del presente testo)*

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 2.

(Soci)

1. La cooperativa di solidarietà sociale è costituita da:

a) soci ordinari, che prestano attività di lavoro remunerata;

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro gratuitamente, senza fine individuale di lucro, anche indiretto.

2. I soci volontari devono essere presenti in misura non superiore al 40 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento del numero complessivo dei soci.

3. Per i soggetti che prestano lavoro volontario non trovano applicazione i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è determinato l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in precedenza dalla cooperativa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 2.

(Soci volontari)

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

*(Obblighi e divieti  
per le cooperative di solidarietà sociale)*

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. La quota di utili che non è assegnata a riserva indivisibile deve essere destinata al finanziamento dell'attività sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso, di esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale.

3. Nel caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini di solidarietà, con preferenza a favore di altre cooperative di solidarietà sociale. In caso di controversia la decisione spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

4. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

*(Obblighi e divieti)*

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Cooperative di produzione e lavoro integrate)

1. La cooperativa di produzione e lavoro integrata ha lo scopo dell'inserimento lavorativo permanente di invalidi fisici, psichici e sensoriali, nonché di tossicodipendenti e di alcolisti, la cui condizione risulti da documentazione proveniente da pubblica amministrazione.

(Cfr. articolo 1, comma 1, del testo approvato dal Senato)

2. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento lavorativo di invalidi fisici, psichici e sensoriali, almeno il 40 per cento dei soci lavoratori deve presentare una riduzione permanente delle proprie capacità lavorative non inferiore a quella prevista dalle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie. Di tale quota percentuale almeno un terzo deve essere composto da persone con invalidità superiore al 70 per cento o, nel caso di invalidi di guerra o per cause di servizio, con minorazione ascritta alle categorie dalla prima alla quarta.

3. Nel caso in cui la cooperativa si proponga l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti e alcolisti, almeno il 50 per cento dei soci deve appartenere alle predette categorie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Possono essere soci anche persone con invalidità totale, ma con residua capacità lavorativa.

5. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione «cooperativa di produzione e lavoro integrata».

6. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di produzione e lavoro integrata.

#### Art. 5.

(Numero minimo di soci delle cooperative)

1. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci volontari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dei soci di cui all'articolo 4, comma 1, scenda al di sotto della percentuale prevista, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno. Entro lo stesso termine deve essere altresì reintegrato il numero delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate che costituiscono i consorzi di cui all'articolo 9 quando, successivamente alla costituzione del consorzio, tale numero scenda al di sotto della percentuale prevista. In difetto, l'autorità di vigilanza provvede allo scioglimento dell'ente, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Su richiesta dell'ente interessato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, sentita la Commissione centrale per le cooperative, autorizzare deroghe alla percentuale massima prevista per i soci delle cooperative di cui all'articolo 4.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Contratti di fornitura)

1. Le Regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare con le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate contratti a trattativa privata per la fornitura di beni e servizi.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate che intendano concorrere all'aggiudicazione di contratti di fornitura di cui al comma 1 devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 10.

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative di solidarietà sociale o di produzione e lavoro integrate, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate i provvedimenti di cui al secondo comma sono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Convenzioni)

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo compe-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

disposti previo parere della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

c) all'articolo 13, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione cooperazione sociale - In tale sezione sono iscritte, oltre alle cooperative disciplinate dalla presente legge, anche le cooperative di produzione e lavoro aventi per oggetto la prestazione di servizi sociali»;

d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

#### Art. 8.

(Regime tributario)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali e ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«28) le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese da società cooperative di solidarietà sociale. È tuttavia facoltà della società rinunciare all'esenzione».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale»;

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione cooperazione sociale»;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

#### Art. 7.

(Regime tributario)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali».

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.  
(ConSORZI)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperativa aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate.

Art. 10.  
(Normativa regionale)

1. Le Regioni emanano norme attuative della presente legge. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari.

2. Le Regioni possono altresì emanare norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate.

Art. 11.  
(Partecipazione alle cooperative previste dalla presente legge delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le norme della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.  
(ConSORZI)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9.  
(Normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10.  
(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

*(Disciplina transitoria)*

1. Le cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*(Partecipazione delle persone giuridiche)*

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 12.

*(Disciplina transitoria)*

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. *Identico.*